

DETERMINAZIONE n. 220 del 26 agosto 2022 Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Accoglimento della richiesta di part-time verticale presentata dal dipendente

omissis. Trasformazione rapporto di lavoro dal 1 settembre 2022.



IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020, e in particolare gli artt. 36 e 37;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l'aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., cd. TUEL;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, e in particolare l'art. 53;

premesso che:

- in data 28 giugno 2022 il dipendente dell'Agenzia *omissis*, Funzionario tecnico cat. D₁, pos. economica D₄, titolare di posizione organizzativa quale responsabile del Servizio Regolazione tariffaria dell'Area Servizio Gestione Rifiuti (attribuita con determinazione n. 202 del 28 luglio 2022), assunto dall'Agenzia a tempo indeterminato e pieno con contratto individuale di lavoro stipulato il 01.11.2014, ha presentato richiesta di trasformazione dell'orario di lavoro a tempo parziale, così come previsto dalla vigente normativa in materia, nonché dagli artt. 36 e. 37 del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020 (prot. PG.AT/2022/0006455 del 28.06.2022);
- con tale domanda, non mossa dall'esigenza di prestare altra attività lavorativa, ma puntualmente motivata, il dipendente richiede il passaggio ad un orario di lavoro a tempo parziale verticale, per 30 ore settimanali, articolato su quattro giorni alla settimana, indicando la giornata di mercoledì quale giorno ordinario di assenza dal servizio, con disponibilità a concordare eventuali variazioni per assecondare le esigenze di servizio dell'Agenzia;
- il dipendente ha dichiarato anche il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 36, comma 10, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi* di ATERSIR;

richiamati:

- l'art. 37, comma 2, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi* dell'Agenzia, che detta la scansione temporale per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (entro il 30 giugno o 31 dicembre di ciascun anno solare), la decorrenza del termine di 60 giorni entro il quale l'Agenzia valuta le domande presentate (dal 1 luglio o 1 gennaio), la data dalla quale l'amministrazione concederà o negherà la trasformazione (1 settembre o 1 marzo);



- l'art. 37, comma 3, del sopra richiamato *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, ai sensi del quale la trasformazione del rapporto da tempo pieno a determinato potrà avvenire anche prima delle date sopra riportate, qualora l'Agenzia abbia accettato la domanda;
- l'art. 37, comma 9, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi* dell'Agenzia, ai sensi del quale i provvedimenti di accoglimento o di diniego sono di competenza del dirigente della struttura competente in materia di personale, previa acquisizione del parere scritto del dirigente della struttura di appartenenza del richiedente;
- l'art. 37, comma 11, del sopra richiamato Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto individuale di lavoro stipulato in forma scritta, contenente la disciplina dei rapporti tra il dipendente e l'Agenzia, la tipologia dell'articolazione oraria e della sua collocazione temporale (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno), la decorrenza e la durata della trasformazione stessa, il trattamento economico spettante, il richiamo alle specifiche norme che regolamentano la flessibilità oraria, le eventuali cause che potrebbero comportare conflitto di interessi, se e in quanto individuabili al momento della sottoscrizione del contratto, la possibilità di richiesta di prestazioni aggiuntive o straordinarie, la possibilità di ricostituzione del rapporto a tempo pieno, ai sensi delle norme vigenti;
- l'art. 36, comma 2, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi* dell'Agenzia, per cui, al fine di salvaguardare la funzionalità organizzativa o operativa dei servizi, di norma il *part-time* non è consentito ai dipendenti incaricati di una delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 del CCNL 21 maggio 2018, ma tale principio generale può essere derogato, qualora l'insussistenza di cause ostative sia attestata, per iscritto, dal dirigente gerarchicamente sovraordinato (art. 36, comma 3);

considerato che:

- la dotazione complessiva della categoria giuridica D dell'Agenzia, al 31.12.2021, constava di 27 unità, e che pertanto il contingente massimo di rapporti a tempo parziale autorizzabili per tale categoria è pari a 6,75 (25% di 27 unità);
- i contratti part-time attualmente in essere riguardano un solo dipendente inquadrato in categoria D e, di conseguenza, è possibile autorizzare la trasformazione richiesta, in quanto l'Agenzia non ha superato il limite quantitativo massimo del 25% del contingente delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- è stato acquisito il positivo parere del Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti, Dott. Paolo Carini, ai sensi dell'art. 37, comma 9, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi* di ATERSIR, il quale ha altresì attestato l'insussistenza di cause ostative al mantenimento da parte del dipendente richiedente della titolarità della posizione organizzativa di cui egli è ad oggi titolare (prot. PG.AT/2022/0007157 del 18.07.2022), così come confermato con determinazione n.202 del 28.07.2022;
- l'Agenzia ritiene di accogliere la richiesta formulata dal dipendente, *omissis*, di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di tipo verticale, articolato su 30 ore settimanali e mercoledì quale giornata non lavorativa;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;



DETERMINA

- 1. di prendere atto della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a *part-time* presentata dal dipendente dell'Agenzia, *omissis*, e di accogliere tale richiesta;
- 2. di trasformare, dunque, con decorrenza dal 01.09.2022, il rapporto di lavoro dell' *omissis*, dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia in qualità di Funzionario tecnico cat. D₁, pos. economica D₄, da tempo pieno a *part-time* verticale per 30 ore settimanali, individuando il mercoledì quale giorno non lavorativo;
- 3. di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale con il dipendente, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del *Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- 4. di riproporzionare, dal 01.09.2022, l'indennità di posizione organizzativa assegnata al dipendente come da determinazione n. 202 del 28.07.2022, definendo in € 6.250,00 l'indennità di posizione organizzativa annua (30/36 di € 7.500,00) spettante;
- 5. di riproporzionare le ferie e tutti gli istituti giuridici ed economici direttamente correlati alla prestazione lavorativa a far data dal 1.09.2022;
- 6. di comunicare il presente atto al dipendente interessato e al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, Dott. Paolo Carini;
- 7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
- 8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)



MODIFICA AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, sottoscritto in data 01.11.2014,

TRA

l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), nella persona dell'Ing. Vito Belladonna, nato a Cosenza (CS) il 02.07.1960, domiciliato presso ATERSIR, in Bologna, via Cairoli n. 8/F, in qualità di Direttore dell'Agenzia stessa, di seguito identificato quale datore di lavoro,

E

omissis, di seguito indicato quale lavoratore;

Esaminata la richiesta Prot. Gen. n. 6455 del 28.06.2022 presentata dipendente omissis, tendente ad ottenere la modifica del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, corredata del parere favorevole espresso dal Dirigente competente, attestante la compatibilità del richiesto part-time con il mantenimento dell'incarico di posizione organizzativa;

Richiamati gli artt. 53, 54 e 55 del C.C.N.L. 21.05.2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il rapporto di lavoro dell' *omissis* viene modificato a decorrere dal 01.09.2022 in *part-time* verticale a 30 ore settimanali così articolato:

GIORNI:	DOVUTO orario
Lunedì	8 ore
Martedì	8 ore
Mercoledì	Non lavorativo
Giovedì	8 ore
Venerdì	6 ore
Sabato	Riposo settimanale
Domenica	Riposo festivo

Il lavoratore potrà richiedere il rientro a tempo pieno sul posto di lavoro, o la modifica del rapporto ai sensi del vigente contratto nazionale di lavoro.

- 2. Il trattamento economico, anche accessorio, è proporzionale alle prestazioni lavorative, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, spettanti all'analogo personale a tempo pieno. I periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa sono interamente validi ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione e si riflettono sul rapporto previdenziale esclusivamente ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.
- 3. L'orario di lavoro del dipendente è concordato, a norma dell'art. 54, comma 3, del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018, in n. 30 ore settimanali dal lunedì al martedì e dal giovedì al venerdì, ed è comunque uniformato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
- 4. Il precedente contratto individuale di lavoro resta confermato in ogni altra sua parte compreso l'accordo sul lavoro agile di cui al PG 10028/2021.

Il presente contratto di modifica viene redatto in duplice originale da consegnarsi ad entrambe le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE

IL LAVORATORE



Bologna, lì		



Allegato alla determinazione n. 220 del 26 agosto 2022

Oggetto: Accoglimento della richiesta di part-time verticale presentata dal dipendente omissis. Trasformazione rapporto di lavoro dal 1 settembre 2022.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività Bologna, 26 agosto 2022